

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/Cf (2002/2003)

La Corte federale, composta dai Sigg. ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 10 febbraio 2003, ha adottato le seguenti decisioni, le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMII 5 E 9 DELL'ART. 29 STES SO CODICE, IN ORDINE AD EVENTUALI IRREGOLARITA' PROCEDURALI

Con nota del 16 gennaio 2003, inviata direttamente ed esclusivamente a questa Corte, il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti trasmetteva la deliberazione della Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato chiamata a pronunciarsi, a seguito di rinvio da parte della Commissione d'Appello Federale, sul reclamo – dai primi Giudici originaria

mente ritenuto inammissibile, sotto il profilo che era stato spedito al medesimo Organo che aveva emanato il provvedimento impugnato, con decisione annullata in ultima istanza in quanto l'appello era stato, comunque, rivolto anche al Comitato Regionale, al quale l'appellante aveva indirizzato il preannuncio di gravame – proposto dalla società C.G.F. Ricambi Auto avverso il risultato della gara disputata con la società HG Torino, per posizione irregolare di un calciatore.

La Commissione Disciplinare, nel rilevare che non appariva condivisibile l'interpretazione data dalla C.A.F. all'art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva, che si risolverebbe in una sostanziale abrogazione di tali disposizioni, deliberava, ai sensi dell'art. 22, primo comma, lettera a), dello stesso Codice, di trasmettere gli atti a questa Corte ai fini dell'interpretazione della norma citata “oggetto di discordie ed inconciliabile interpretazione”, e, in particolare, di chiedere che si stabilisse se la violazione procedurale in cui sarebbe incorsa l'originaria reclamante “costituisca mera irregolarità e non motivo di inammissibilità del reclamo”.

Con la medesima deliberazione, la Commissione Disciplinare sospendeva il procedimento fino alla pronuncia di questa Corte.

Ciò premesso, la Corte rileva, in primo luogo, che la richiesta interpretativa è stata del tutto irraturalmente proposta a questa Corte direttamente dall'Organo che l'ha promossa e non, secondo la disposizione dell'art. 22, primo comma, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, dal Presidente Federale, cui soltanto spetta il potere di delibazione preliminare – in seguito a segnalazione di qualsiasi Organo di Giustizia Sportiva – di ammissibilità e proponibilità della richiesta e, cioè, della sua riconducibilità ad una delle ipotesi previste dalla norma citata (ed in particolare, nella fattispecie, a quella dell'esistenza di “decisioni discordi e inconciliabili emesse da singoli organi in base a diverse interpretazioni di norme”).

Ora, ferma restando l'irraturalità appena illustrata, è evidente l'inammissibilità del quesito.

Questo, infatti, lungi dal prospettare una genuina questione interpretativa (che postula, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di una situazione di oggettiva incertezza tra le varie possibili opzioni interpretative rese da organi titolari di potere equiordinato nel corso dell'attività di rispettiva competenza), si risolve in modo chiarissimo in una (inammissibile) contestazione della fondatezza della decisione adottata (del tutto conformemente, per quanto possa in questa sede rilevare, ad una consolidata e qui insindacabile giurisprudenza recuperatoria di impugnazioni scusabilmente e marginalmente sottrattesi al rigore del loro regime formale) dall'Organo superiore, alle cui statuizioni in sede di rinvio non avrebbe che potuto prestare doveroso ossequio e non spingersi perfino all'esercizio di un innominato potere di sospensione di un procedimento, scandito, piuttosto, dalla vincolatività della pronuncia del Giudice superiore.

E' agevole osservare che la Commissione remittente si è posta nell'indebita posizione di contraddittore frontale del Giudice sovraordinato, di fatto escludendo – attraverso la formulazione di un'apparente quesito interpretativo, ma nella sostanza limitandosi a dare per certa l'esattezza della propria tesi e quindi escludendo il presupposto della “*res dubia*”- l'obbligatoria osservanza del principio sistematico dello “*stare decisis*” ed indebitamente rimettendo in discussione il giudicato interno formatosi, per effetto della pronuncia della C.A.F., sull'ammissibilità del reclamo di cui si discute.

A questa stregua, è manifesta l'inammissibilità del quesito.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta della Lega Nazionale Dilettanti come in epigrafe formulata, la dichiara inammissibile.

.....

2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI CONCERNENTI LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE A DELIBERARE SULLA MODIFICA DELL'ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI.

PREMESSO

Con nota del 7 febbraio 2003 il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha chiesto il parere della Corte federale in ordine ai presupposti di competenza e di legittimità della deliberazione di eventuale riforma dei campionati professionistici.

In particolare il Presidente della F.I.G.C. chiede di conoscere se, in virtù delle norme dello Statuto federale e del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, si renda necessario acquisire l'assenso della Lega medesima e/o il voto favorevole dei suoi rappresentanti in Consiglio federale per approvare legittimamente la modifica dell'ordinamento dei campionati di Serie A e Serie B e dei loro collegamenti.

CONSIDERATO

1. Oggetto del presente parere è la questione della competenza del Consiglio federale della F.I.G.C. ad assumere le determinazioni in ordine alla modifica degli ordinamenti dei campionati di Serie A e di Serie B e degli altri presupposti di legittimità delle determinazioni medesime.

Esulano, invece, dalla richiesta di parere le questioni sulla configurabilità di una responsabilità della Lega Nazionale Professionisti per l'eventuale incidenza che una modificazione dell'ordinamento dei predetti campionati potrebbe avere sui rapporti contrattuali conclusi dalla stessa Lega in rappresentanza delle società aderenti, secondo quanto prospettato nella lettera riservata in data 5 febbraio 2003 del Presidente della Lega Nazionale Professionisti, menzionata nella predetta nota del Presidente Federale.

2. Così delimitato l'oggetto del parere, ad avviso di questa Corte non sussistono dubbi sulla competenza del Consiglio federale della F.I.G.C..

Depongono in tal senso le disposizioni dello Statuto federale (art. 10, comma 2, e art. 24, comma 3, lett. d) e delle N.O.I.F. (art. 50), da cui si evince all'evidenza che la materia dell'ordinamento dei campionati è compresa fra le attribuzioni della Federazione e, in particolare, rientra nella competenza del Consiglio federale.

Ciò che l'art. 7 dello Statuto prevede possa essere demandato dalla F.I.G.C. alle Leghe è la sola organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati, non l'aspetto "ordinamentale" della configurazione dei campionati medesimi e dei loro collegamenti (cfr. anche, in tal senso, l'art. 49 delle N.O.I.F.).

In sintonia con le suindicate norme federali, l'art. 7, comma 2, del regolamento della Lega Nazionale Professionisti richiama gli artt. 49 e 52 (*recte*: 51) delle N.O.I.F., per la disciplina dei campionati di Serie A e di Serie B e dei relativi passaggi di categoria.

3. Rilevato che la competenza ad assumere le determinazioni sull'ordinamento dei campionati spetta al Consiglio federale, è necessario ora verificare se l'assenso della Lega Nazionale Professionisti o il voto favorevole dei consiglieri espressi dalla Lega stessa siano presupposti di legittimità delle citate determinazioni.

La risposta non può essere che negativa.

Nessun *quorum* particolare è richiesto per l'adozione delle determinazioni in esame, né la formazione della maggioranza è condizionata da pareri vincolanti della Lega o da diritti di veto dei consiglieri espressi dalla Lega stessa.

La dialettica che normalmente si esprime nella discussione delle deliberazioni del Consiglio federale è la sede naturale dell'esame dei profili che i Consiglieri espressi dalla Lega ritengano eventualmente di prospettare.

A quest'ultimo riguardo, deve osservarsi che la decisione del Consiglio federale dovrà, naturalmente, tener conto di tutte le opinioni che saranno manifestate nel corso della discussione. Ed è anzi da raccomandare l'enunciazione, negli atti del Consiglio federale, degli argomenti che saranno ritenuti decisivi nell'uno o nell'altro senso ai fini della decisione finale.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che competente ad assumere le eventuali determinazioni di riforma dei campionati professionistici è il Consiglio federale della F.I.G.C. e che per la legittimità delle relative determinazioni si applicano le ordinarie disposizioni in materia di deliberazioni del Consiglio federale.

.....

3. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI CALCIATORI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di riabilitazione dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatore Pupillo Umberto

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Pupillo Umberto;
- tenuto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Pupillo Umberto.

* * * * *

calciatore Scatena Rossano

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Scatena Rossano;
- tenuto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 C.G.S. e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Scatena Rossano.

.....

4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calciatori

Di Trapano Gianluca, Bisceglia Augusto, Giovannini Giammaria, Frittella Roberto, Belotti Matteo, Ripamonte Giuseppe, Baldoncini Alessandro, De Angelis Ilario, Gallia Tobia, Mezzatenta Nello e Zangrandi Cristian e Privitera Gaetano:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio;

* * * * *

Postiglione Nicolangelo:

non luogo a provvedere in quanto, nelle more, la squalifica è stata scontata;

* * * * *

De Marco Sergio:

rinviata per ulteriore istruttoria;

* * * * *

Borsatti Andrea:
(istanza reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato;

.....

dirigenti e tecnici

Varetto Mario, Trama Gigi, Di Motta Nunzio
Mario e Pacino Franco:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio;

* * * * *

Silvestrini Luciano:
(istanza reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato.

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Pubblicato in Roma l'11 febbraio 2003

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)